

ATTO N. DCR 308

DEL 04/10/2024

DECRETO

OGGETTO: MISURA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE (IPT), DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RC AUTO) E DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA). ANNO 2025.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che,

- a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, in data 27 ottobre 2021 Stefano Lo Russo è stato proclamato Sindaco del Comune di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
- con Decreti del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 e n. 232 del 22 luglio 2024 sono state conferite alcune deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani attribuendo quelle di bilancio, istruzione, sistema educativo, orientamento, rete scolastica, politiche giovanili alla Consigliera Dott.ssa Caterina Greco.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Matteo Barbero il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs 267/2000) e dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che così recita *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- la Legge 7/04/2014 n. 56 che all'art. 1, commi 16, 47 e 101, che prevede che dal 01.01.2015 la Città metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino e succede ad essa a titolo universale in tutti i

rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali, e ne esercita le funzioni;

Premesso che:

- le principali entrate tributarie della Città metropolitana di Torino sono costituite da IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), da RCAuto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) e dal TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).
- IPT e RCAuto, entrambe imposte a gestione indiretta, rappresentano circa il 90% del gettito tributario dell'Ente;

Di seguito una breve analisi delle imposte oggetto del presente provvedimento:

Imposta Provinciale di Trascrizione

- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", all'art. 52 riconosceva la potestà regolamentare di province e comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, all'art. 56, e attribuiva alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico,
- con deliberazione del Consiglio Provinciale del 06 ottobre 1998, n. 471- 150446 veniva approvato il Regolamento dell'imposta di cui trattasi e successivi aggiornamenti;
- il decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 stabiliva, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. 446/97, le misure delle tariffe relative all'imposta provinciale di trascrizione in vigore dal 1.1.1999;

Imposta sui premi di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore

- il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 all'art. 60 attribuiva il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori alle province e con il D.M. 14 dicembre 1998 n. 457 si approvava il *"Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446"*.
- l'art. 60, del D.Lgs. 446/1997, definiva che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, veniva attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province e delle Città metropolitane;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 68 del 6 maggio 2011 fissava l'aliquota di imposta al 12,50% e che a decorrere dall'anno 2011 le province avrebbero potuto aumentare o diminuire nella misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

- l'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 ha istituito il "tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA) a favore delle province con decorrenza dal 01/01/1993 e stabilito che la

Giunta provinciale/Sindaco metropolitano determina il tributo nella misura compresa tra l'1% ed il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di competenza dei Comuni;

- l' art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157*) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020 ha prescritto che “ *A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana*”

Constatato che,

- le principali fonti di entrata, Ipt ed Rc Auto hanno come base imponibile i veicoli che garantiscono Ipt al momento dell'iscrizione, trascrizione e annotazione dei mezzi al Pra e per Rc auto l'imposta sui veicoli circolanti;
- l'acquisto del bene in questione, essendo di natura durevole e di costo elevato, per gli acquirenti necessita di valutazioni economiche che tengono conto di più aspetti e l'incertezza economica, data anche da crisi internazionali, ha un peso fondamentale nelle decisioni soprattutto per le imprese;
- negli equilibri fra entrate e uscite le spese correnti rigide e di sviluppo sul territorio non vincolate (finanziate in modo generico dalle imposte) hanno nel tempo subito un aumento esponenziale fisiologico dei costi.

Rilevato poi che,

- l'obiettivo strategico dell'Ente è quello di garantire nel miglior modo possibile il rilancio e lo sviluppo del proprio territorio e, l'industria dell'auto, è fondamentale non sono per noi, ma per il resto del Paese.
- le entrate correnti derivanti da imposte che finanziano spese correnti rigide e di miglioramento dei nostri luoghi, fra cui manutenzioni di reti viarie o interventi di conservazione e mantenimento degli edifici scolastici, hanno subito nel tempo un grande aumento dei costi.

Preso atto di tale situazione,

si conferma, per il 2025, la manovra tariffaria prevista per l'anno finanziario 2024 e approvata con proprio Decreto n. 281 del 06/10/2023:

IPT: manovra tariffaria del + 20% e +30% rispetto alle tariffe base approvate dall'apposito decreto ministeriale 435/1998 rispettivamente per atti soggetti ad Iva e atti non soggetti ad Iva, con le eccezioni delle agevolazioni ed esenzioni previste dal vigente regolamento;

Rcauto: tariffa del 16% sul premio assicurativo pagato per il veicolo circolante e con riguardo alla gestione attiva tributaria, tariffazione al 9% solo per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di noleggio leasing;

TEFA: tariffazione al 5% del TEFA sulla TARI comunale.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'art. 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;
- gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

DECRETA

1. di confermare le stesse modalità di riparto e tariffazione previste dal precedente proprio decreto n. 281/2023 per l'approvazione delle tariffe tributarie per l'anno 2024;

2. di approvare in particolare:

a. in materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT), la conferma per il 2025 di:

- maggiorazione del 20% sulla tariffa base di cui al DM 435/98 per atti soggetti ad IVA ;
- maggiorazione del 30% sulla tariffa base di cui al DM 435/98 sugli atti non soggetti ad Iva.

Il dettaglio tariffario viene evidenziato nelle colonne "Importi B e C" dell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172, la conferma, per il 2025 dell'aliquota del 16%, e del 9% per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing;

c. in materia di Tributo Ambientale TEFA, la conferma, per il 2025 della misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari), come previsto all'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione 19/12/2019, n. 157) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020.

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 04/10/2024

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE

Matteo Barbero

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Caterina Greco

Allegato A

Decreto della Consigliera delegata della Città Metropolitana di Torino n.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - ANNO 2025

Tipo e potenza dei veicoli		TARIFFE BASE DA DM 435/98	TARIFFE PER ATTI NON SOGGETTI AD IVA	TARIFFE PER ATTI SOGGETTI AD IVA
		A	B	C
PUNTO 1		DM base	30%	20%
a)	motocarrozze e trattori agricoli	150,81	196,00	181,00
b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	150,81	196,00	181,00
c)	autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	3,51	4,56	4,21
d)	autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	1,76	2,28	2,11
e)	veicoli a motore per trasporto di cose			
	fino 7 q.li	199,35	259,00	239,00
	oltre 7 fino 15 q.li	290,25	377,00	348,00
	oltre 15 fino 30 q.li	326,40	424,00	392,00
	oltre 30 fino 45 q.li	380,63	495,00	457,00
	oltre 45 fino 60 q.li	452,93	589,00	544,00
	oltre 60 fino 80 q.li	519,56	675,00	623,00
	oltre 80 q.li	646,60	841,00	776,00
f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li			
	fino 20 q.li	265,98	346,00	319,00
	oltre 20 fino 50 q.li	356,36	463,00	428,00
	oltre 50 q.li	452,93	589,00	544,00
g)	rimorchi per trasporto di persone			
	fino 15 posti	229,82	299,00	276,00
	da 16 a 25 posti	253,58	330,00	304,00
	da 26 a 40 posti	302,13	393,00	363,00
	oltre 40 posti	362,55	471,00	435,00
PUNTO 2		DM base		
	atti soggetti ad IVA	Agevolazione abolita		
PUNTO 3		DM base	30%	
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000	MINIMO 150,81 1,46%	MINIMO 196,00 1,90%	
PUNTO 4		DM base	30%	
	formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	MINIMO 150,81 7,80%	MINIMO 196,00 10,14%	
PUNTO 5		DM base	30%	
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale	150,81	196,00	
TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:				
	autoveicoli di particolare interesse storico		51,65	
	motoveicoli di particolare interesse storico		25,82	